

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 30-12-20

Folignano, li 15-01-21

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
20 D.LGS 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
NI POSSEDUTE AL 31.12.2019 - MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	A
GIACOBONI MARCO	P	CAPRIOTTI GIORGIO	P
TONELLI DANIELE	P	VAGNONI RAFFAELLA	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	ADDIS LAURA	P
ANGELINI MANUEL	P	DE CAROLIS MONIA	P
PRINCIPI PIETRO	A	Frillici Serena	P
CORRADETTI FULVIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TONELLI DANIELE in
qualità di assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

CAPRIOTTI GIORGIO
DE CAROLIS MONIA
Frillici Serena

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI Settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprime, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li, 18 dicembre 2020

Il Responsabile VI Settore
Marinella Capriotti

Illustra la proposta di Deliberazione l'Assessore al Bilancio, Angelo Flaiani. Riferisce che si tratta di adempimento obbligatorio. Fa riferimento al perimetro del Bilancio consolidato, alle singole partecipazioni e alla funzione del bilancio consolidato. Evidenzia che le partecipazioni detenute dal Comune di Folignano sono estremamente ridotte e che quindi incidono in misura modesta sul bilancio dell'Ente. Dichiaro che viene proposto il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute.

Interviene il Consigliere Corradetti, chiedendo se le partecipazioni societarie detenute siano obbligatorie.

Risponde l'Assessore Flaiani esplorando le possibili dismissioni e le corrispondenti conseguenze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione."

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti che propone di procedere al mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

1. PICEMABIENTE S.P.A. (01540820444)

La PicenAmbiente Spa svolge attività ex art.4, c. 2 del TUSP in quanto è concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni soci e comunque in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", espletata nell'anno 2011 e conclusa l'8/1/2013, per la selezione del socio privato partner industriale al 49,59%. La partecipazione azionaria è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali nelle more dell'attuazione della normativa regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti (articolo 7 della legge regionale 12.10.2009, n. 24 e successive modificazioni). La partecipazione rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (co. 1 e co. 2 lett.c). La società:

- non è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ha un fatturato medio superiore a 500.000 euro nel triennio 2017-2019;
- non ha perdite nei 5 esercizi precedenti;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento
- non necessita di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Con riferimento alle motivazioni di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 5 del TUSP, si richiama quanto già affermato in sede di costituzione della società ovvero che essa consente di attuare un importante progetto industriale su base sovracomunale; dar vita ad un operatore nel settore del servizio ambientale in grado di consentire importanti sviluppi in un settore strategico, realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali; garantire una qualificata presenza sul territorio; mantenere elevato il livello degli investimenti con particolare attenzione alla qualità ambientale mediante l'esercizio dei diritti e delle prerogative assegnate ai soci pubblici in seno alla società.

2. CIIP spa (CF 00101350440)

La CIIP S.P.A. Cicli Integrati Impianti Primari è una società a totale partecipazione pubblica locale ed è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato conferitole da parte della competente AATO n. 5 "marche Sud - Ascoli Piceno - Fermo".

La partecipazione azionaria è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali poiché, come sopra detto, la Società, a totale partecipazione pubblica locale, è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato conferitole da parte della competente ATO n. 5 Marche Sud.

Il Sistema Idrico Integrato è regolato dall'Ente di gestione dell'ATO n. 5 Marche Sud e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo la normativa di settore e i principi del "full cost recovery" e quindi senza oneri a carico dei Comuni Soci della CIIP spa.

La partecipazione rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (co. 1 e co. 2 lett.a).

La società:

- non è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ha un fatturato medio superiore a 500.000 euro nel triennio 2017-2019;
- non ha perdite nei 5 esercizi precedenti;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;

- non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.
Con riferimento alle motivazioni di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 5 del TUSP, si richiama quanto già affermato in sede di costituzione della società ovvero che essa consente di attuare un importante progetto industriale su base sovraprovinciale; dar vita ad un operatore nel settore del servizio idrico integrato in grado di consentire importanti sviluppi in un settore strategico, realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali; garantire una qualificata presenza sul territorio; mantenere elevato il livello degli investimenti con particolare attenzione alla qualità ambientale mediante l'esercizio dei diritti e delle prerogative assegnate ai soci in seno alla società, che conserva le caratteristiche di società in house.

3. **Partecipazione indiretta** (1,08%) nella **HYDROWATT S.P.A.** partecipata dalla Ciip al 40%

Esaminata la suddetta allegata documentazione;

Dato atto che la Giunta comunale con apposita deliberazione n. assunta in data ../12/2020 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto del mantenimento e trasmissione all'organo consiliare" ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che la struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente è espressa dal seguente prospetto con l'indicazione delle risultanze della ricognizione:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CIIP SPA	00101350445	2,6945%	Mantenimento	
PICENAMBIENTE SPA	01540820444	0,20%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE tramite la partecipata CIIPSPA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
HYDROWATT SPA	01097010449	1,08%	Mantenimento	

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del fatto che il presente atto, proponendo la permanenza delle partecipazione detenute, senza alcuna cessazione o variazione rispetto a quanto in precedenza disposto, non abbisogna del parere del Revisore dei Conti ex art. 239 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., ma a cui comunque viene inoltrato per opportuna norma e conoscenza;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del VI Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato

Consiglieri presenti n 11; Consiglieri votanti n 9; Consiglieri astenuti: 2 (Corradetti, Capriotti) ; voti favorevoli 9; voti contrari:./;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. **Dando al contempo atto** che detto piano è stato adottato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 150 assunta in data 17/12/2020 con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d’atto del mantenimento e trasmissione all’organo consiliare”, e che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;
3. Di dare atto che non risulta quindi necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 e confermando quindi le partecipazioni dell’Ente come da allegati alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale e rappresentano specifica del “piano operativo di razionalizzazione” per l’anno 2019, prendendo pertanto atto di quanto adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 17/12/2020
4. di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
9. che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

del Consiglio Comunale
f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to GIACOBONI MARCO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-01-21 e vi resterà fino al giorno
30-01-21 .

Folignano, li 15-01-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 26-01-21 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

=====